SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 dicembre 1986**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla «Gazzetta Ufficiale» per l'anno 1987 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 29 settembre 1986 (*G.U.* n. 242 del 17 ottobre 1986).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli è indispensabile rinnovare l'abbonamento utilizzando, preferibilmente, i moduli di conto corrente personalizzati già spediti.

Si fa presente che la continuazione dell'abbonamento sarà sospesa a coloro che non risulteranno in regola con il rinnovo alla data del 31 dicembre 1986.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1986.

Approvazione dei modelli di dichiarazione I.V.A. relativi all'anno 1986 e determinazione delle categorie di contribuenti obbligati ad allegare alla dichiarazione gli elenchi clienti e fornitori.

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1986.

Approvazione del modello I.V.A. 99 concernente la dichiarazione da presentare all'ufficio I.V.A. da parte dei contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi ed importare beni senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1986.

Approvazione del modello concernente la dichiarazione di intento di acquistare od importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1986.

Approvazione del modello I.V.A. 99-*bis*, concernente il prospetto semestrale da inviare all'ufficio I.V.A. da parte dei soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare beni e servizi ed importare beni senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Da 86A9746 a 86A9749

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 dicembre 1986, n. **874**.

Norme concernenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'altezza delle persone non costituisce motivo alcuno di discriminazione per la partecipazione ai concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici, salvo i casi previsti dall'articolo 2.

Art. 2.

1. Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri può stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite.

2. La norma di cui all'articolo 1 non si applica ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1134):

Presentato dall'on. COLOMBINI ed altri il 17 gennaio 1984.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 16 febbraio 1984.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 17 luglio 1985.

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 30 luglio 1985.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, e approvato il 5 febbraio 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1677):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 febbraio 1986.

Esaminato dalla 1ª commissione il 7 ottobre 1986.

Relazione scritta annunciata il 24 ottobre 1986 (atto n. 1677/*A* - relatore: sen. GARIBALDI).

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 28 ottobre 1986.

Camera dei deputati (atto n. 1134-*B*):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 20 novembre 1986.

Esaminato dalla I commissione e approvato il 26 novembre 1986.

86G1236

LEGGE 19 dicembre 1986, n. **875**.

Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 1986, n. 671, recante assegnazione all'ENEA di un contributo di 240 miliardi di lire per il quarto trimestre del 1986, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 ottobre 1986, n. 671, recante assegnazione all'ENEA di un contributo di 240 miliardi di lire per il quarto trimestre del 1986, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 17 ottobre 1986, n. 671, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 244 del 20 ottobre 1986.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1998):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ZANONE) il 20 ottobre 1986.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 21 ottobre 1986, con pareri delle commissioni 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 23 ottobre 1986.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 23 ottobre 1986.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 28 ottobre 1986.

Relazione scritta annunciata il 4 novembre 1986 (atto n. 1998/*A* - relatore: sen. REBECCHINI).

Esaminato in aula e approvato il 5 novembre 1986.

Camera dei deputati (atto n. 4142):

Assegnato alla XII commissione (Industria e commercio), in sede referente, il 6 novembre 1986, con pareri delle commissioni V e VIII.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 12 novembre 1986.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 20 novembre 1986.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 19 novembre 1986.

Esaminato in aula il 12 dicembre 1986 e approvato il 17 dicembre 1986.

86G1260

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1986.

Scioglimento del consiglio comunale di Casalnuovo di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Casalnuovo di Napoli (Napoli) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1986 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casalnuovo di Napoli (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Arturo Caccia Perugini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1986

COSSIGA

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casalnuovo di Napoli (Napoli), al quale la legge assegna trenta membri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1986.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo di Napoli, con provvedimento in data 25 agosto 1986, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del bilancio entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, con espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente il sopracitato termine, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Poiché nella seduta del 18 settembre 1986 l'organo consiliare non raggiugeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto documento contabile, l'organo regionale di controllo, con provvedimento n. 205078 del 30 settembre 1986, nominava un commissario *ad acta* che, in data 16 ottobre 1986, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1986, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Illustrissima l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casalnuovo di Napoli (Napoli) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Arturo Caccia Perugini.

Roma, addì 24 novembre 1986

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

86A9752

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1986.

Scioglimento del consiglio comunale di Ospedaletto Euganeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Ospedaletto Euganeo (Padova) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1986 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, lá cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ospedaletto Euganeo (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Maria Antonietta Dionisi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1986

COSSIGA

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ospedaletto Euganeo (Padova), al quale la legge assegna venti membri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1986.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, il comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 757 dell'8 agosto 1986, diffidava il consiglio comunale a provvedere alla approvazione del bilancio entro il termine del 31 agosto 1986, a pena dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Scaduto inutilmente tale termine, la sezione del comitato di controllo di Padova, con atto n. 850 del 1° settembre 1986, notificato a tutti i consiglieri, disponeva una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale affinché provvedesse al citato adempimento, ma, poiché nella seduta del 15 settembre 1986, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto documento contabile, la stessa sezione con ordinanza n. 963 del 1° ottobre 1986 nominava un commissario *ad acta* che, in data 20 ottobre 1986 approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986.

Il prefetto di Padova, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1986, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Illustrissima l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ospedaletto Euganeo (Padova) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Maria Antonietta Dionisi.

Roma, addì 24 novembre 1986

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

86A9753

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 1986.

Approvazione dello schema-tipo di convenzione tra regioni ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 42, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il quale stabilisce che per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con personalità giuridica di diritto privato, sono stipulate dalle regioni convenzioni per assistenza sanitaria sulla base di schemi-tipo approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio sanitario nazionale, espresso nelle sedute del 6 novembre 1984 e del 23 aprile 1986 (pareri n. 22/84 e n. 6/86);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1986;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

È approvato l'allegato schema-tipo di convenzione tra regioni e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1986

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE TRA REGIONI ED ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO AVENTI PERSONALITA GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO.

Viste le disposizioni di cui agli articoli 41, 42, 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e

premesso che

Ai sensi dell'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto privato, svolgono insieme a prestazioni di assistenza anche attività di ricerca;

La regione .... rappresentata da ....

e

L'istituto di ricovero e cura .... confermato (o riconosciuto) a carattere scientifico con decreto interministeriale .... e rappresentato da .... con sede in .... e codice fiscale n. ....

convengono e stipulano quanto segue

in ordine all'assistenza sanitaria erogata dall'istituto:

Art. 1.

L'istituto di ricovero e cura a carattere scientico .... dotato di complessivi n. .... posti letto, di n. .... di assistenza diurna, di ambulatori di cui all'allegato *A)*, assicura livelli di assistenza sanitaria secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

L'organico del personale medico è quello di cui all'allegato *B)*.

L'organico del personale non medico è quello dell'allegato *C)*.

I predetti allegati, completi degli elenchi nominativi del corrispondente personale in servizio al momento della stipula della presente convenzione, costituiscono parte integrante della convenzione medesima.

Il personale addetto all'assistenza comunque operante presso l'istituto, non deve trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Art. 2.

L'istituto si impegna a contenere la durata della degenza nei limiti strettamente necessari, tenendo conto ove ciò sia ritenuto possibile degli accertamenti diagnostici effettuati in altra sede.

L'istituto si impegna altresì a non accettare pazienti in sovrannumero in relazione alla ricettività dei posti letto di cui all'art. 1.

Per comprovati eccezionali motivi derivanti da situazioni di emergenza, l'istituto potrà accettare malati anche in sovrannumero rispetto ai posti letto di cui all'art. 1, dandone immediata comunicazione alla regione con la quale verranno concordati i successivi provvedimenti. Analoga deroga può valere per l'applicazione di protocolli e la conduzione di ricerche finalizzate stabilite dal Ministero o dalla regione.

Art. 3.

L'istituto contraente può avvalersi della facoltà di acquistare direttamente le preparazioni medicinali comprese nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, secondo la disciplina prevista dalle leggi regionali emanate in virtù dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 4.

Per l'ammissione e la dimissione dei malati si applicano le vigenti disposizioni di legge che disciplinano le modalità di erogazione della assistenza sanitaria dei presidi ospedalieri pubblici della regione.

L'attività didattica deve essere svolta nel pieno rispetto della personalità del paziente e, ove necessario, con il suo consenso.

L'attività di ricerca, qualora comporti pratiche mediche sulla persona, deve essere svolta con il consenso informato del paziente o di chi ne esercita la tutela.

Art. 5.

Ai fini della corresponsione della diaria, sono considerate giornate di degenza quelle consumate per intero. La giornata di entrata e quella di uscita sono considerate, agli effetti della liquidazione, come una sola giornata, qualunque sia stata l'ora del ricovero e della dimissione.

I compensi relativi alle degenze di durata inferiore alle 24 ore e per i trattamenti in ospedale diurno vengono stabiliti in sede di trattativa regionale di cui al successivo art. 7.

Possono essere stabiliti, in via forfettaria, sulla base di trattative regionali di cui al successivo art. 7, i compensi relativi a ricoveri per parto o per patologie correnti di modesta entità (appendicectomia, tonsillectomia, ecc.) in cui viene fissato preventivamente il numero di giornate di ricovero.

Art. 6.

Per ogni giornata di degenza la regione corrisponde la diaria omnicomprensiva di L............................... determinata a norma del successivo art. 7.

Non sono comprese nella diaria giornaliera le prestazioni finalizzate ad assicurare particolari condizioni di comfort ambientale e di trattamento alberghiero che fanno carico direttamente agli assistiti ed il cui costo è stabilito mediante trattativa a livello regionale e deve essere portato a conoscenza degli interessati (assistiti e/o congiunti) all'atto dell'ammissione e sottoscritto per accettazione.

L'onere a carico della regione relativo alla permanenza dell'accompagnatore di minore di anni dodici è fissato d'intesa con la regione in sede di trattativa per la determinazione della retta di degenza. L'istituto dovrà assicurare spazi sufficienti per la permanenza dell'accompagnatore.

Qualora l'assistito chieda di essere ricoverato nelle camere riservate al libero esercizio dell'attività professionale, a termini del combinato disposto dall'art. 47, terzo comma, n. 4 della legge n. 833/1978 e dell'art. 35, sesto e settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, la regione corrisponderà all'istituto la diaria di cui al primo comma del presente articolo, ed il ricoverato corrisponderà all'istituto le tariffe relative alle maggiori spese inerenti al ricovero in camere riservate all'attività libero-professionale dei medici dipendenti dell'istituto stesso.

Per quanto riguarda la quantificazione dei maggiori oneri connessi a prestazioni integrative di carattere non sanitario, si fa riferimento al secondo comma del presente articolo.

In questo caso, l'assistito, al momento del ricovero, sottoscriverà una dichiarazione da cui risulti che è a conoscenza dell'importo della diaria omnicomprensiva a carico della regione e delle differenze che saranno poste a suo carico ai sensi del comma precedente, nonchè che ha preso visione del tariffario dell'istituto.

Art. 7.

La diaria è deliberata preventivamente dall'istituto, entro il 31 ottobre di ogni anno, previa intesa con la regione, sulla base del presunto costo complessivo dell'assistenza sanitaria prestata agli infermi, della durata media di degenza, dello stato delle strutture, attrezzature e servizi sanitari, tenendo conto delle peculiari caratteristiche di specializzazione degli istituti, delle indicazioni della programmazione sanitaria regionale e della spesa media sostenuta dalla regione per il finanziamento di analoghi servizi sanitari dipendenti dalle unità sanitarie locali del proprio ambito territoriale.

Particolare considerazione va anche data agli impegni relativi allo svolgimento della ricerca corrente, tenendo conto degli indirizzi generali forniti dal Ministero della sanità e delle ricerche finalizzate in corso.

In ogni caso, la diaria deve comprendere tutte le spese sostenute dall'istituto per la retribuzione del personale dipendente, per la diagnosi, la cura ed il mantenimento degli infermi, nonché quelle necessarie per assolvere i compiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative a carico dei presidi ospedalieri, oltre ogni altra spesa che concorra a formare il costo complessivo dell'assistenza compresa quella derivante da mutui passivi contratti entro termini concordati su base regionale per manutenzione straordinaria nonché ampliamento ed innovazioni delle strutture immobiliari.

Sono comprese, altresì, nella diaria le spese di gestione delle scuole autorizzate dalla regione per la formazione, l'addestramento, l'aggiornamento del personale infermieristico, ausiliario e tecnico e le spese di

gestione dei centri per le malattie sociali e del lavoro per la parte non finanziata da altri interventi pubblici e privati, nonché gli oneri conseguenti alla formazione, aggiornamento e tirocinio pratico dei sanitari secondo gli indirizzi della programmazione regionale.

Le spese per i centri per malattie sociali e del lavoro, non potranno comunque incidere in misura superiore a quelle di analoghe strutture funzionanti presso presidi ospedalieri di pari livello.

Alla diaria determinata ai sensi dei commi precedenti, devono essere aggiunte anche le spese per la manutenzione ordinaria delle strutture, per l'ammortamento, per il rinnovo, per l'ammodernamento delle attrezzature tecnologiche ospedaliere, per una quota determinata attraverso intese con la regione in misura che va dall'8 al 10% della retta in rapporto all consistenza delle attrezzature, alle spese di manutenzione e rinnovo di attrezzature anche di alto costo tecnologico (TAC, accelleratore lineare, RMN, apparecchiature per cardiochirurgia, unità coronarica, rianimazione, etc.).

Sono comprese altresì nella diaria le spese per la compilazione di schede nonché di dati statistici e di eventuali altri adempimenti chiesti dalla regione.

Non sono compresi nella diaria gli oneri sostenuti dall'istituto per l'acquisto di endoprotesi e di pacemaker, il cui costo verrà rimborsato dalla regione all'istituto previa esibizione della documentazione di spesa regolarmente quietanzata dalla ditta fornitrice e comunque secondo le modalità e non oltre i limiti di rimborso stabiliti in sede regionale.

Sono detratte dal costo complessivo dell'assistenza tutte le somme introitate dall'istituto per prestazioni a pagamento connesse con l'attività di ricovero.

Le somme derivanti da prestazioni ambulatoriali sia in regime di tickets sia per prestazioni completamente a carico dell'utente sono incassate direttamente dall'ente. I proventi di dette prestazioni dovranno essere utilizzati dall'ente — detratte le quote di compartecipazione al personale in conformità agli accordi di lavoro nazionale — per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature da destinare all'attività ambulatoriale.

In caso di ritardo nella conclusione delle intese con la regione per la determinazione della retta dovrà essere comunque assicurata all'istituto una anticipazione mensile non inferiore al costo del personale maggiorato del 20%. Sui conseguenti conguagli dovranno essere corrisposti gli interessi, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 per il periodo che va dalla fine del terzo mese successivo a quello cui si riferiscono i conguagli fino alla data dell'effettivo pagamento.

Art. 8.

Sono esclusi dalla diaria di cui all'art. 7 il finanziamento della ricerca finalizzata di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, nonché il finanziamento della ricerca corrente.

Art. 9.

La liquidazione delle competenze all'istituto contraente è effettuata dalla regione non oltre novanta giorni dalla notifica dei conti mensili. Trascorso tale termine sono riconosciuti all'istituto interessi di mora ragguagliati al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti.

Art. 10.

Nel caso di riduzione numerica o qualitativa dell'organico del personale di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 1, l'istituto è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla regione ed al Ministero della sanità.

Qualora entro sessanta giorni l'istituto non sia in grado di ripristinare gli organici, la regione fissa un ulteriore congruo termine. Decorso inutilmente tale termine, la regione ha facoltà di avviare la procedura di modifica o revisione della convenzione, dandone contestuale comunicazione al Ministero della sanità.

Nel caso di inosservanza della vigente normativa sulle incompatibilità, la regione invita l'istituto a contestare l'infrazione al personale interessato, provvedendo, in caso di persistenza delle condizioni di incompatibilità, alla sospensione dal servizio con relativa sostituzione ed eventuale risoluzione del rapporto di impiego. In caso di inadempienza da parte dell'istituto, la regione provvederà a decurtare dalla diaria una somma pari al trattamento tabellare del . . . .

Art. 11.

Nel caso di interruzione, dei servizi assistenziali, dovuta a qualsiasi causa, l'ente contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla regione e contestualmente al Ministero della sanità.

La regione, compiuti i necessari accertamenti, può autorizzare l'istituzione contraente ad avvalersi in via sostitutiva dei servizi di altre strutture pubbliche o convenzionate con fissazione di congruo termine entro il quale i servizi possono essere ripristinati, a pena di modifica o revisione della convenzione.

Art. 12.

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un magistrato, designato dal consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente, da due rappresentanti dell'istituto, da un rappresentante del Ministero della sanità e da un rappresentante della regione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva-amministrativa della regione.

Il giudizio è soggetto soltanto all'impugnativa per nullità o revocazione.

Art. 13.

La presente convenzione entra in vigore il.......................... ed ha durata coincidente con la validità del decreto di riconoscimento del carattere scientifico dell'istituto.

86A9808

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 20 giugno 1986.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di una cartolina postale per l'estero commemorativa di Francesco Vigo nel 150° anniversario della morte.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1985, n. 817, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1986, fra l'altro, di un intero postale commemorativo di Francesco Vigo nel 150° anniversario della morte;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1683 del 10 giugno 1986;

Decreta:

Articolo unico

È emessa una cartolina postale per l'estero commemorativa di Francesco Vigo nel 150° anniversario della morte nel valore da L. 450.

La cartolina è stampata in offset, su carta bianca da 250 grammi per metro quadrato; formato della cartolina: cm 14,8 × 10,5; tiratura: settecentomila esemplari; colori: policromia.

Il recto della cartolina reca, in alto a destra, racchiusa in un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura che riproduce la vignetta del francobollo emesso dalle poste USA per commemorare Francesco Vigo nel 150° anniversario della morte, la leggenda «FRANCESCO VIGO 1747-1836», la scritta «ITALIA» ed il valore «450».

Nella parte sinistra della cartolina, una riga orizzontale ed una verticale delimitano due riquadri: nel primo sono poste, in colore azzurro, la leggenda: «CARTOLINA POSTALE CARTE POSTALE», in carattere maiuscolo bastone tondo e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «CAP», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.», accompagnate da tre linee punteggiate.

In basso, una vignetta decorativa riproduce il monumento eretto in USA a Francesco Vigo e la leggenda «FRANCESCO VIGO 1747-1836».

La cartolina è completata, in basso a destra, da tre righe in colore uovo per l'indirizzo del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1986

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1986
Registro n. 44 Poste, foglio n. 1

86A9757

DECRETO 20 giugno 1986.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo celebrativo del 120° anniversario della battaglia di Bezzecca.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1986, n. 169, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1986, fra l'altro, di un francobollo celebrativo del 120° anniversario della battaglia di Bezzecca;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1683 del 10 giugno 1986;

Decreta:

Articolo unico

È emesso un francobollo celebrativo del 120° anniversario della battaglia di Bezzecca, nel valore da L. 550.

Il francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura 14 × 13 ¼; colori: quadricromia; tiratura: cinque milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta è ispirata ad un'antica stampa conservata al Museo del Risorgimento di Milano. Completano il francobollo la leggenda «BATTAGLIA DI BEZZECCA 1866-1986», la scritta «ITALIA» ed il valore «550».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1986

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1986
Registro n. 4 Poste, foglio n. 140

86A9758

DECRETO 26 luglio 1986.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di due francobolli appartenenti alla serie ordinaria «Il patrimonio artistico e culturale italiano».

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale itàliano»;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1985, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1986, fra l'altro, di francobolli appartenenti alla suddetta serie «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere due francobolli appartenenti alla suddetta serie, aventi come soggetti un'opera di Andrea Del Sarto e un'opera di Felice Casorati;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1686 del 15 luglio 1986;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi due francobolli nei valori da L. 450 e L. 550, appartenenti alla serie ordinaria «Il patrimonio artistico e culturale italiano» aventi come soggetti un'opera di Andrea Del Sarto e un'opera di Felice Casorati.

Detti francobolli sono stampati in calcografia ed offset, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40 x 48; formato stampa: mm 36 x 44; dentellatura: 14; colori: per il valore da L. 450, policromia ottenuta con un colore calcografico ed un colore offset; per il valore da L. 550, policromia ottenuta con un colore calcografico e tre colori offset; foglio: venticinque esemplari.

Le vignette riproducono, nell'ordine, le seguenti opere:

un disegno di Andrea Del Sarto conservato al Museo degli Uffizi in Firenze. Nella cornice è riportata la leggenda «ANDREA DEL SARTO 1486-1531»; nel corpo della vignette la scritta «ITALIA» ed il valore «450»;

un dipinto di Felice Casorati denominato Dafne a Pavarolo, conservato al Museo civico d'arte moderna a Torino. Nella cornice è riportata la leggenda «FELICE CASORATI 1883-1963»; nel corpo della vignetta la scritta «ITALIA» ed il valore «550».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1986

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1986
Registro n. 44 Poste, foglio n. 248

86A9756

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 ottobre 1986.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 novembre 1985, a otto anni, emessi per 700 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 320188/66-AU-96 in data 8 novembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1985, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 184, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 novembre 1985, di durata ottennale, per l'importo di 700 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 16 del richiamato decreto ministeriale, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni, sia all'interno che all'estero, sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Titolo I

CERTIFICATI NON STAMPIGLIATI

Art. 1.

Per i certificati di credito del Tesoro denominati in ECU privi della stampigliatura «pagabile all'estero», i fondi in lire italiane occorrenti per il relativo servizio finanziario verranno messi dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 22 novembre di ogni anno, a partire dal 22 novembre 1986, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto ministeriale dell'8 novembre 1985.

Tali fondi verranno rimessi mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 22 novembre di ogni anno.

La Banca d'Italia, provvederà ai pagamenti relativi ai certificati arrotondando, ove occorra, l'importo complessivo da pagare a ciascun portatore dei titoli, alle cinque lire più vicine, per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a due lire e cinquanta centesimi.

Qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto dei pagamenti, si provvederà a regolare con apposito decreto ministeriale i relativi rapporti finanziari tra Banca d'Italia e Tesoro.

In relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli privi della stampigliatura «pagabile all'estero», la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di ottobre di ogni anno, il capitale nominale complessivo sul quale annualmente dovranno essere effettuati i pagamenti in lire.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario in lire italiane al tasso dell'1% denominato: «Ministero del Tesoro - Certificati del Tesoro in Euroscudi 8,75% - Emissione 22 novembre 1985 - Rimborsabili il 22 novembre 1993 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 - Non stampigliati», sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione — per gli interessi cinque anni dalla data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dalla data stabilita per il rimborso — le somme non utilizzate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Art. 3.

Per il servizio finanziario relativo ai certificati privi della stampigliatura «pagabile all'estero», viene riconosciuta annualmente alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, una commissione dello 0,03% sull'ammontare dei titoli di cui al quinto comma dell'art. 1. Tali compensi verranno messi a disposizione alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste dal precedente art. 1 per la provvista dei fondi relativi al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli.

La prima rata annuale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 22 novembre 1986.

Art. 4.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 5.

Su richiesta del portatore di certificati privi di stampigliatura «pagabile all'estero», la Banca d'Italia curerà a suo carico la trasmissione delle domande e dei titoli che verranno presentati presso di essa per le operazioni di tramutamento, riunione o divisione dei certificati, di cui all'art. 4 del decreto ministeriale dell'8 novembre 1985, nonché la consegna dei nuovi certificati.

Titolo II

CERTIFICATI STAMPIGLIATI

Art. 6.

Per i certificati di credito del Tesoro denominati in ECU recanti la stampigliatura «pagabile all'estero» — allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di fornire alla banca incaricata del servizio finanziario del prestito, scelta ai sensi dell'art. 16 del decreto dell'8 novembre 1985, attualmente l'Istituto bancario S. Paolo di Torino i fondi in ECU occorrenti per il servizio finanziario stesso un giorno lavorativo sulla piazza di Lussemburgo precedente il 22 novembre di ogni anno, a partire dal 1986 — il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia entro il 13 novembre di ogni anno un importo provvisorio in lire. Tale importo verrà determinato in via previsionale dalla Banca d'Italia stessa e sarà comunicato al Tesoro entro il 22 novembre di ogni anno.

I fondi in lire verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del Tesoro - Certificati del Tesoro in Euroscudi 8,75% - Emissione 22 novembre 1985 - Rimborsabili il 22 novembre 1993 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 - Stampigliati».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare necessario di ECU da trasferire al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione degli ECU alla menzionata banca. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro dovrà essere immediatamente regolata.

L'ammontare di ECU da trasferire alla banca incaricata del servizio finanziario del prestito verrà accreditato in un apposito conto infruttifero in valuta aperto, ai fini amministrativi e contabili, presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, con la medesima denominazione del conto infruttifero in lire italiane di cui al secondo comma.

Art. 7.

Nel caso in cui l'ECU non rappresenti più l'unità monetaria usata nel Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere ed il capitale da rimborsare verranno pagati in una delle valute già componenti l'ECU scelta dalla banca incaricata del servizio finanziario del prestito, sulla base di quanto previsto dagli articoli 10, 12 e 16 del menzionato decreto dell'8 novembre 1985. La Banca d'Italia provvederà ad acquistare la valuta richiesta dall'Ufficio italiano dei cambi al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione della valuta stessa alla citata banca.

I fondi in lire necessari per effettuare tale acquisto verranno prelevati dal conto infruttifero in lire di cui al precedente art. 6 e l'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro dovrà essere immediatamente regolata.

Art. 8.

Alle stesse scadenze e con le stesse modalità stabilite dall'art. 6 per la provvista dei fondi necessari per effettuare il pagamento annuale degli interessi ed il rimborso dei titoli stampigliati, verranno rimessi alla Banca d'Italia gli altri importi da retrocedere alla banca

incaricata del servizio finanziario del prestito, in ECU ovvero nella valuta prescelta di cui all'art. 7. Tali importi sono costituiti dalla commissione dello 0,25% sull'ammontare degli interessi da corrispondere annualmente e dello 0,125% sull'ammontare del capitale da rimborsare, nonché dal compenso fisso di 3.000 ECU e da eventuali altre spese di modico importo che la menzionata Banca dovesse sostenere per il servizio finanziario ovvero rimborsare alle altre banche estere sub-incaricate del servizio stesso; di cui all'art. 16 del decreto ministeriale dell'8 novembre 1985.

Inoltre, sempre alle stesse scadenze e con le stesse modalità di cui all'art. 6, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, una commissione dello 0,01% sull'ammontare nominale dei titoli stampigliati «pagabile all'estero» che risulterà determinato sulla base di quanto previsto al quinto comma dell'art. 1.

Le prime rate annuali verranno corrisposte con riferimento alla scadenza del 22 novembre 1986.

Art. 9.

Decorsi i termini di prescrizione, di cui al precedente art. 2, i fondi in valuta non utilizzati dalla banca di cui all'art. 6 per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto in valuta di cui al quarto comma del precedente art. 6, negoziando contro lire i fondi in valuta non utilizzati e versando il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 10.

In conformità al disposto dell'art. 3 del ripetuto decreto dell'8 novembre 1985, la Banca d'Italia — presso la propria sede di Milano e presso il servizio cassa centrale in Roma — provvederà ad apportare sui certificati e sulle relative cedole posseduti da non residenti la stampigliatura «pagabile all'estero», su richiesta degli interessati da avanzare tramite «banca agente». Peraltro, per le richieste pervenute alla Banca d'Italia tra il 1° ottobre ed il 22 novembre di ogni anno, la stampigliatura verrà apposta, sul mantello del titolo e sulle relative cedole, indicando, come data di decorrenza agli effetti della stampigliatura, il successivo giorno 23 novembre; di conseguenza non sarà stampigliata, ove unita al titolo, la cedola in scadenza il 22 novembre dell'anno in riferimento, che verrà pertanto pagata in lire italiane ai sensi del precedente art. 1.

Art. 11.

In considerazione della facoltà per il portatore di certificati stampigliati «pagabile all'estero» di richiedere il rimborso anticipato del capitale e degli interessi maturati, qualora si verifichi una delle tre condizioni previste all'art. 6 del decreto ministeriale dell'8 novembre 1985, la Banca d'Italia provvederà a trasmettere le eventuali richieste al Ministero del tesoro per la immediata messa a disposizione dei relativi fondi.

Titolo III

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 12.

I titoli o le cedole deteriorati, non più idonei alla circolazione e tuttavia sicuramente identificabili, potranno, su richiesta del possessore di tali valori, essere sostituiti con le modalità previste dall'art. 4 del citato decreto dell'8 novembre 1985.

La Banca d'Italia provvederà a ritirare le richieste di sostituzione ed i relativi valori deteriorati, di cui al precedente comma, per la loro trasmissione al Ministero del tesoro, nonché a rimettere agli interessati i nuovi valori.

Il Ministero del tesoro potrà richiedere entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento delle richieste di cui sopra eventuali notizie non contenute nelle richieste.

Art. 13.

Entro il mese di aprile di ogni anno, a partire dal 1987, l'amministrazione cenrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto, relativo all'anno precedente, separatamente per i certificati muniti o privi di stampigliatura.

Per i titoli stampigliati la contabilità sarà rassegnata in ECU, ovvero nell'altra valuta determinata ai sensi del precedente art. 7.

Le cedole ed i titoli saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di aprile di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al primo comma.

Art. 14.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 15.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, i conti da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati previsti nel presente decreto, saranno effettuate — ove possibile — tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

Le spese di cui ai precedenti articoli 3 ed 8 faranno carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1986 è, prevedibilmente, di L. 320.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1986
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 131

86A9789

DECRETO 5 novembre 1986.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a dieci anni con godimento 1° ottobre 1986, emessi fino all'importo massimo di lire 12.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 625158/66-AU-120 del 25 settembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1986, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 240, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° ottobre 1986, fino all'importo massimo di lire 8.000 miliardi, successivamente elevato a lire 12.000 miliardi con decreto ministeriale n. 625283/66-AU-120 del 2 ottobre 1986;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 25 settembre 1986, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 625158/66-AU-120 del 25 settembre 1986, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° ottobre 1986, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 8.000 miliardi, successivamente elevato a lire 12.000 miliardi, ammonta a nominali lire 12.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1986
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 310

86A9842

DECRETO 3 dicembre 1986.

Proroga al 31 dicembre 1987 delle disposizioni per la concessione di anticipazioni sul prezzo dei contratti riguardanti lavori e forniture di beni o di servizi da parte dello Stato e degli altri enti pubblici.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 25 novembre 1972, recante: «Disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o di servizi, in esecuzione dell'art. 12, commi sesto, settimo ed ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627»;

Visti i propri successivi decreti in data 23 novembre 1973, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 28 novembre 1973 e in data 3 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 14 ottobre 1977, recanti modifiche al citato decreto ministeriale 25 novembre 1972, nonché quelli che hanno prorogato, di anno in anno, fino al 31 dicembre 1985, la concessione delle anzidette anticipazioni;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1985, con il quale sono state ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1986 le disposizioni di cui al richiamato decreto ministeriale 25 novembre 1972, e successive modificazioni;

Considerato che, in relazione alle esigenze connesse con la situazione economica del Paese, si rende opportuno prorogare al 31 dicembre 1987 le disposizioni di cui al richiamato decreto ministeriale 25 novembre 1972, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1986, previsto dall'articolo unico del decreto ministeriale 31 ottobre 1985, richiamato nelle premesse, per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1972, come modificato dai successivi decreti ministeriali 23 novembre 1973 e 3 ottobre 1977, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987.

Roma, addì 3 dicembre 1986

Il Ministro: GORIA

86A9811

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 29 ottobre 1986.

Impegno della somma complessiva di L. 129.748.800.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (F.I.O. 1984) (residui 1984).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 37, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, della somma di lire 1.800 miliardi, per il finanziamento di progetti immediamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Vista la legge 4 giugno 1984, n. 194, articoli 17 e 20, per effetto della quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.705 miliardi;

Vista la legge di bilancio n. 42/86;

Vista la delibera CIPE 22 febbraio 1985, con la quale vengono individuati ed approvati i relativi finanziamenti dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili, di competenza delle amministrazioni centrali e delle regioni, per un ammontare complessivo di lire 2.901,315 miliardi;

Vista la successiva delibera CIPE 2 maggio 1985, con la quale vengono apportate alcune modifiche alle attribuzioni di cui alla sopracitata delibera CIPE 22 febbraio 1985 e, conseguentemente, i finanziamenti approvati per le amministrazioni centrali e per le regioni ammontano, rispettivamente, a lire 1.639,194 miliardi e a lire 1.262,121 miliardi;

Visto il proprio decreto del 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 70, con il quale è stata impegnata, per il 1984, la somma complessiva di lire 504,848.4 miliardi, pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 3 della sopracitata delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Atteso che la disponibilità al momento impegnabile in conto residui di stanziamento 1984, per il finanziamento dei progetti approvati di competenza regionale, è limitata all'importo di lire 129,748.8 miliardi, recato in aumento al cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con decreto ministeriale del Tesoro n. 126500 del 2 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1986, registro n. 16, foglio n. 105;

Ritenuto di dover impegnare, a favore della Cassa depositi e prestiti il sopraindicato importo di lire 129,748.8 miliardi, da destinare successivamente alle regioni, — in aggiunta alla sopracitata prima autorizzazione di spesa — per gli ulteriori finanziamenti dei progetti immediatamente eseguibili 1984, al momento in regola con l'apertura cantieri, secondo quanto disposto al punto 2 della richiamata delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 129,748.8 miliardi è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni, per la realizzazione dei rispettivi progetti d'investimento immediatamente eseguibili, secondo i seguenti importi:

Regioni	Importi (in lire)
Lombardia	1.188.000.000
Abruzzo	9.457.700.000
Basilicata	3.867.900.000
Calabria	1.417.500.000
Campania	16.499.600.000
Emilia-Romagna	4.185.900.000
Friuli-Venezia Giulia	3.013.300.000
Lazio	4.184.900.000
Liguria	5.428.100.000
Marche	5.440.100.000
Molise	4.657.900.000
Piemonte	20.663.600.000
Puglia	12.642.900.000
Sardegna	12.058.100.000
Sicilia	10.125.600.000
Toscana	1.846.000.000
Umbria	2.222.600.000
Veneto	10.849.100.000
Totale . . .	129.748.800.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1986, in conto residui 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1986

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1986
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 110

86A9419

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato relativo all'avviso concernente l'entrata in vigore dell'accordo europeo sul trasferimento di responsabilità verso i rifugiati, con allegato, adottato a Strasburgo il 16 ottobre 1980.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 30 novembre 1985 è stato pubblicato, di seguito al comunicato relativo all'entrata in vigore, in data 1° gennaio 1986, dell'accordo europeo sul trasferimento di responsabilità verso i rifugiati, con allegato, adottato a Strasburgo il 16 ottobre 1980, il testo delle due riserve formulate da parte italiana al momento del deposito dello strumento di ratifica:

nella riserva (1), alla seconda riga, il riferimento erroneo all'art. 1 va letto come riferimento all'art. 2, paragrafo 1;

nella riserva (2), seconda riga, il riferimento erroneo all'intero art. 4 va letto come riferimento all'art. 4, paragrafo 2.

Si trascrive qui di seguito il testo corretto della dichiarazione formulata da parte italiana contenente le due riserve:

En vertu de l'Article 14, paragraphe 1er, de l'Accord, le gouvernement italien déclare:

1. que, en ce qui le concerne, le transfert de responsabilité selon l'article 2, paragraphe 1er, n'aura pas lieu pour le seul motif qu'il a autorisé le réfugié à séjourner sur son territoire pour une durée excédant la validité du titre de voyage, uniquement à des fins d'étude ou de formation;

2. qu'il n'acceptera pas une demande présentée sur la base des dispositions de l'article 4, paragraphe 2.

86A9718

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare di seconda categoria in Tromsø (Norvegia)

Con decreto 16 novembre 1986 il sig. Johan Petter Barlindhaug, agente consolare onorario in Tromsø (Norvegia), con circoscrizione territoriale comprendente la regione di Troms, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ufficio dell'ambasciata d'Italia in Oslo;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

86A9790

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 10 novembre 1986, il dott. proc. Lucio Giovane, residente a Novara in via Ploto, 2, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cantina sociale vini pregiati di Sizzano e Ghemme» a r.l., con sede in Sizzano (Novara), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 10 maggio 1986, in sostituzione del rag. Carlo Arienta il quale ha declinato l'incarico.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1986, il dott. Claudio Biscetti è stato nominato liquidatore della società cooperativa «La Concordia», con sede in Terni, costituita per rogito avv. Angelo Alcini in data 9 maggio 1980, rep. 41020, in sostituzione del dott. Giorgio De Giorgis, liquidatore ex art. 2545 del codice civile, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1986, il sig. Enrico Masucci, domiciliato in Roma, via Muzio Attendolo n. 71, è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola zootecnica di Arcinazzo Romano - Società cooperativa a r.l., con sede in Arcinazzo Romano (Roma), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 1° febbraio 1986, in sostituzione del dott. Antonio Perruzza che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1986, il sig. Massimo Avincola, residente in Trevignano Romano, via Arcua n. 135, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Nuova Proposta - Società cooperativa di consumo a r.l.», con sede in Roma, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 27 febbraio 1985, in sostituzione del sig. Antonio Perruzza che ha rinunciato all'incarico.

86A9601

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla coop. a r.l. Due Mari, in Massafra

Con decreto ministeriale 28 novembre 1986 la riscossione del carico tributario di L. 691.240.332, dovuto dalla coop. a r.l. Due Mari, con sede in Massafra (Taranto), è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Taranto nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali della sopramenzionata cooperativa, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

86A9761

MINISTERO DEL TESORO

N. 239

Corso dei cambi dell'11 dicembre 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1394 —	1394 —	1394 —	1394 —	1394 —	1393,95	1393,900	1394 —	1394 —	1394 —
Marco germanico	693,200	693,200	693 —	693,200	693,20	693,20	693,200	693,200	693,200	693,20
Franco francese	211,440	211,440	211,60	211,440	211,44	211,43	211,430	211,440	211,440	211,45
Fiorino olandese	613,280	613,280	613,30	613,280	613,28	613,28	613,280	613,280	613,280	613,28
Franco belga	33,319	33,319	33,35	33,319	33,319	33,31	33,313	33,319	33,319	33,32
Lira sterlina	1985,500	1985,500	1988 —	1985,500	1985,50	1985,70	1985,900	1985,500	1985,500	1985,50
Lira irlandese	1887,550	1887,550	1888 —	1887,550	1887,55	1888,27	1889 —	1887,550	1887,550	—
Corona danese	183,530	183,530	183,60	183,530	183,53	183,52	183,510	183,530	183,530	183,54
Dracma	9,871	9,871	9,90	9,871	—	—	9,885	9,871	9,871	—
E.C.U.	1443,150	1443,150	1442,50	1443,150	1443,15	1443,13	1443,120	1443,150	1443,150	1443,15
Dollaro canadese	1010 —	1010 —	1011 —	1010 —	1010 —	1010,13	1010,260	1010 —	1010 —	1010 —
Yen giapponese	8,560	8,560	8,56	8,560	8,56	8,56	8,562	8,560	8,560	8,56
Franco svizzero	829,140	829,140	829 —	829,140	829,14	829,19	829,250	829,140	829,140	829,15
Scellino austriaco	98,513	98,513	98,53	98,513	98,513	98,52	98,535	98,513	98,513	98,52
Corona norvegese	184,150	184,150	184,25	184,150	184,15	184,16	184,170	184,150	184,150	184,15
Corona svedese	200,530	200,530	200,60	200,530	200,53	200,56	200,590	200,530	200,530	200,52
FIM	282,640	282,640	282,50	282,640	282,64	282,87	283,100	282,640	282,640	—
Escudo portoghese	9,300	9,300	9,32	9,300	9,30	9,31	9,330	9,300	9,300	9,30
Peseta spagnola	10,267	10,267	10,30	10,267	10,26	10,27	10,275	10,267	10,267	10,26
Dollaro australiano	917,500	917,500	918 —	917,500	917,50	917,75	918 —	917,500	917,500	917,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 dicembre 1986

Dollaro USA	1393,950	Lira irlandese	1888,275	Scellino austriaco	98,524
Marco germanico	693,200	Corona danese	183,520	Corona norvegese	184,160
Franco francese	211,435	Dracma	9,878	Corona svedese	200,560
Fiorino olandese	613,280	E.C.U.	1443,130	FIM	282,870
Franco belga	33,316	Dollaro canadese	1010,130	Escudo portoghese	9,315
Lira sterlina	1985,700	Yen giapponese	8,561	Peseta spagnola	10,271
		Franco svizzero	829,195	Dollaro australiano	917,750

Media dei titoli dell'11 dicembre 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	91,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	97,875
» 9% » » 1975-90	98,525
» 9% » » 1976-91	102,500
» 10% » » 1977-92	102,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	108,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,775
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,625
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1- 1-1983/87	100 —
» » » » 1- 2-1983/87	100,200
» » » » 1- 3-1983/87	100,350
» » » » 1- 4-1983/87	100,500
» » » » 1- 5-1983/87	100.650
» » » » 1- 6-1983/87	101,100
» » » » 1-11-1983/87	101,050
» » » » 1-12-1983/87	100,450
» » » » 1- 1-1984/88	100,100
» » » » 1- 2-1984/88	100,150
» » » » 1- 3-1984/88	100,075
» » » » 1- 4-1984/88	100,300
» » » » 1- 5-1984/88	100.100
» » » » 1- 6-1984/88	100,575
» » » » 1- 7-1983/88	101,625
» » » » 1- 8-1983/88	101,425
» » » » 1- 9-1983/88	101,300
» » » » 1-10-1983/88	101.650
» » » » 1- 7-1990	98,475
» » » » 1- 8-1990	98,550
» » » » 1- 9-1990	98,275
» » » » 1-10-1990	98,650
» » » » 1-11-1990	98.800
» » » » 1-11-1983/90	103,100
» » » » 1-12-1983/90	103,425
» » » » 18-12-1990	98.950
» » » » 1- 1-1984/91	103,075
» » » » 17- 1-1991	98,625
» » » » 1- 2-1984/91	102,875
» » » » 18- 2-1991	98,500
» » » » 1- 3-1984/91	101,225
» » » » 18- 3-1991	98,500
» » » » 1- 4-1984/91	101,300
» » » » 1- 5-1984/91	101,300
» » » » 1- 6-1984/91	101,600
» » » » 1- 7-1984/91	100,175

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1984/91	100,225
» » » » 1- 9-1984/91	100,250
» » » » 1-10-1984/91	100,325
» » » » 1-11-1984/91	100,375
» » » » 1-12-1984/91	99,950
» » » » 1- 1-1992	99,325
» » » » 1- 2-1992	98,300
» » » » 1- 2-1995	99,775
» » » » 1- 3-1995	97,150
» » » » 1- 4-1995	97,475
» » » » 1- 5-1995	97,775
» » » » 1- 6-1995	98,300
» » » » 1- 7-1995	99,325
» » » » 1- 8-1995	98,900
» » » » 1- 9-1995	98,925
» » » » 1-10-1995	99,125
» » » » 1-11-1995	98,700
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1987	99,950
» » » 12 % 1- 2-1988	102,225
» » » 12,50% 1- 2-1988	102,575
» » » 12 % 1- 3-1988	102,450
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,275
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,450
» » » 12,50% 1-10-1988	103,850
» » » 12,50% 1-11-1988	104,700
» » » 12,50% 1- 1-1989	104,575
» » » 12,50% 1- 2-1989	104,775
» » » 12,50% 1- 3-1989	105,025
» » » 12 % 1- 4-1989	103,775
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,125
» » » 12,50% 1- 1-1990	107 —
» » » 12,50% 1- 2-1990	107,275
» » » 12,50% 1- 3-1990	107,350
» » » 12 % 1- 4-1990	105,325
» » » 10,50% 1- 5-1990	102,025
» » » 12,50% 1- 3-1991	109 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	110,875
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,750
» » » » 1983/90 11,50%	108,875
» » » » 1984/91 11,25%	108,500
» » » » 1984/92 10,50%	108,175
» » » » 1985/93 9,60%	104,700
» » » » 1985/93 9,75%	104,550
» » » » 1985/93 8,75%	92,125
» » » » 1985/95 9%	102,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M11126

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini per la presentazione della domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università «La Sapienza» di Roma.

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previo registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto rettorale 30 luglio 1977, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, n. 41-42 del 13-20 ottobre 1977, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'istituto di seconda clinica medica (per il reparto radiologico), facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la deliberazione della sezione di controllo della Corte dei conti del 12 ottobre 1984, n. 1488;

Visto il decreto rettorale 9 maggio 1985 con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande e dei titoli per la partecipazione al concorso ad un posto di funzionario tecnico - area funzionale tecnico scientifica e socio sanitaria (ottava qualifica funzionale), presso l'istituto di seconda clinica medica (per il reparto radiologico), facoltà di medicina e chirurgia;

Considerato che nel predetto decreto rettorale del 9 maggio 1985 per errore materiale è stato allegato un programma d'esame non attinente il concorso in parola;

Considerato che si rende quindi necessaria la rettifica del programma suddetto e la conseguente riapertura dei termini del concorso di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande e dei titoli per la partecipazione al concorso di cui al citato decreto di bando pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 41-42 del 13-20 ottobre 1977 e del decreto rettorale 9 maggio 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1986 per il posto di funzionario tecnico - area funzionale tecnico scientifica e socio sanitaria (ottava qualifica funzionale), presso l'istituto di seconda clinica medica (per il reparto radiologico), della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

Il programma d'esame allegato al decreto rettorale del 9 maggio 1985 deve intendersi sostituito dal seguente:

Prima prova scritta: l'indagine contrastografica nella diagnostica radiologica.

Seconda prova scritta: le basi fisiche della terapia radiante con alte energie.

Prova pratica con relazione scritta: esecuzione di un esame radiologico e sua interpretazione.

Prova orale: discussione di argomenti radiodiagnostica.

Lingue straniere: francese e inglese.

Art. 3.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della seconda clinica medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «La Sapienza» di Roma - Policlinico Umberto I - Viale del Policlinico - Roma, alle ore 9 del settantesimo, settantunesimo e settantaduesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1986

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 9 luglio 1986
Registro n. 51 Istruzione, foglio n. 274

86A9765

Concorso ad un posto di funzionario tecnico presso l'Università «La Sapienza» di Roma

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI «LA SAPIENZA» DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766 ed in particolare l'articolo 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, numero 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1983, registro n. 65, foglio n. 3, con il quale sono stati assegnati posti di tecnico laureato tra i quali un posto all'istituto di medicina del lavoro (per le esigenze della cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1985, registro n. 41, foglio n. 382, con il quale è stata rettificata l'assegnazione del posto summenzionato che deve intendersi assegnato all'istituto di medicina legale e delle assicurazioni (per le esigenze della cattedra di medicina del lavoro) della facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la nota n. 6620 del 6 dicembre 1983, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'indizione del presente bando;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 concernente la declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle Università;

Vista la deliberazione n. 1488 adottata dalla Corte dei conti in sezione di controllo, nell'adunanza del 12 ottobre 1984;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario tecnico - area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria (ottava qualifica funzionale) presso l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni (per le esigenze della cattedra di medicina del lavoro) della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di laurea in chimica ed in chimica industriale.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti per le categorie riservatarie. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite d'età non è richiesta altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata.

Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi.

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti a pena esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta, ai sensi dell'art. 23, terzo comma, della legge 3 giugno 1970, n. 380. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami consistono in tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta ed in una prova orale.

Le prove di esame verteranno sui temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso la cattedra (o istituto, o dipartimento) come da allegato programma.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle lingue straniere indicate nell'allegato programma.

Ai titoli scientifici, accademici, professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una o più categorie previste nell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati anno sostenuto la prova orale.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti che provino il possesso degli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione.

Saranno presi in considerazione solo i titoli risultanti da regolare documentazione rilasciata in carta legale dalle competenti autorità, ovvero pubblicazioni, ecc.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della lettera di invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

7) certificato medico rilasciato dalla U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al concorso del presente bando debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali della cattedra di medicina del lavoro - istituto di medicina legale e delle assicurazioni - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle prove suddette è così fissato:

prima prova: ore 9 del centesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova;

terza prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della seconda prova.

Art. 11.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1986

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 18 luglio 1986
Registro n. 52 Istruzione, foglio n. 206

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Prima prova scritta: misura dei rischi chimici ambientali.

Seconda prova scritta: il rischio lavorativo nella produzione di gomme (o elastomeri) e di materie plastiche.

Prova pratica con relazione scritta: prove di laboratorio per la valutazione del rischio in ambiente di lavoro.

Prova orale: le industrie dei rivestimenti inorganici di materiali e superfici metalliche e argomenti relativi alla prova scritta.

Lingue straniere: inglese e francese.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

..l.. sottoscritt.. .... (*A*) nat.. a .... (provincia di ....) il.............................. (1) e residente in.. (provincia di ....) via....................................... chiede di essere ammess..... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di funzionario tecnico presso l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni (per le esigenze della cattedra di medicina del lavoro) della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 294 del 19 dicembre 1986.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.......... .... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... (4);

5) di aver già prestato servizio militare di leva (5);

6) di rivestire attualmente la qualifica di.............................. presso .... (6);

7) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (7);

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

9) di possedere inoltre i seguenti titoli............................ (9);

10) di eleggere il proprio domicilio in.................................. (città - via - c.a.p.) tel.................

Data, ...

Firma .... (10)

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicarne i motivi.

(6) Tale dichiarazione non deve ovviamente essere trascritta, se il candidato non riveste la qualifica di dipendente universitario.

(7) Nell'ipotesi contraria l'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(8) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche se il candidato ha o non ha mai prestato o presta tuttora servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) Si precisa che, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, occorre allegare gli eventuali titoli posseduti dal candidato.

(10) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

86A8135

Concorso a tre posti di bidello presso l'Università di Lecce

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI LECCE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) - autorizzazione a bandire i concorsi pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 (declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente);

Vista la nota n. 2008 del 4 giugno 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del bando di concorso a tre posti della carriera ausiliaria bidelli, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli, a tre posti per l'immissione, in prova, nel ruolo organico del personale ausiliario (seconda qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Lecce.

Art. 2.

Gli aspiranti di cui al precedente art. 1 debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) aver compiuto gli studi di istruzione elementare;

b) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 3.000, indirizzata al rettore di questa Università, dovrà essere presentata, o fatta pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'avviso relativo a tale decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1) gli aspiranti dovranno indicare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

A) Nome e cognome (scritto in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile).

B) La data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite di età massimo previsto dal primo comma della lettera *b)* del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo).

C) Il possesso della cittadinanza italiana.

D) Il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

E) L'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa l'amnistia, condono, indulto, e perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico.

F) Il titolo di studio di licenza elementare.

G) La loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

H) Il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

I) Di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o il visto del comandante del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati, a pena di non valutazione anche se dichiarati ai sensi dell'art. 3, i documenti ufficiali, in originale o in copia autenticata e in regola con le vigenti leggi fiscali, che comprovino il possesso dei titoli indicati nella tabella di valutazione annessa la presente decreto (allegato 2).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno a questa Università dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Del pari non saranno valutati i titoli già riprodotti a questa o altra amministrazione cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che diano il titolo di precedenza o preferenza per la nomina al posto, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame e la valutazione dei titoli dei concorrenti saranno effettuati in base alla tabella di cui all'allegato 2.

Saranno inclusi nella graduatoria generale di merito i candidati che conseguiranno almeno 3 punti.

Art. 7.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di merito previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Con decreto rettorale sarà approvata la graduatoria generale di merito.

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

I concorrenti che siano stati compresi nella graduatoria di merito e che possano far valere i titoli ai fini della preferenza a parità di merito, debbono far pervenire al rettorato dell'Università di Lecce (ufficio personale), entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, rilasciati dalle autorità competenti e redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

Art. 9.

Questa Università, ultimate le prove del concorso e definita la graduatoria generale di merito, procederà a nominare immediatamente in prova e di immettere in servizio gli idonei dichiarati vincitori. La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico di cui al successivo art. 10, dovrà avvenire entro il primo mese di sevizio. La documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'invito di questa amministrazione.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo salvo la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno, comunque, compensate. La graduatoria generale di merito sarà utilizzata nei modi e nei termini stabiliti dal quarto comma dell'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23.

Art. 10.

I vincitori del concorso dovranno presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno in cui avranno assunto servizio, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta legale rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami del riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta legale da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuti i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b)*.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero nel comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico, su carta legale, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni nell'impiego per il quale concorre. Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della citata legge 25 luglio 1956, n. 837.

La minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'amministrazione con l'intervento di uno specialista di otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione dei sordomuti;

g) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Tale documento deve essere in regola con le vigenti leggi sul bollo.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perché ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonché i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta legale, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I candidati impiegati ed operai di ruolo dell'amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *f)* del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I concorrenti che si trovano alle armi per il servizio di prima nomina (sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare solo i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* ed *f)* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati a prestare servizio in una delle sedi di questa amministrazione universitaria.

Il periodo di prova ha una durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della seconda qualifica funzionale iniziale.

Trascorso il periodo di prova, gli ausiliari in prova, se riconosciuti idonei, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in prova, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto rettorale motivato.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti di Bari, per la registrazione.

Lecce, addì 12 agosto 1986

Il rettore: VALLI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Puglia, addì 21 ottobre 1986
Registro n. 47 Istruzione, foglio n. 75

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(da inviare su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - LECCE

...l... sottoscritt... (1) ....
nat... a .... il ....,
(provincia di ....) e residente in ....
(provincia di ....) via .... n. ......,
chiede di essere ammess.... al concorso, per titoli, a tre posti della carriera ausiliaria (seconda qualifica funzionale), presso codesta università indetto con decreto rettorale n. 783 del 12 agosto 1986.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) ha il diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perché (2) ....;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ....
.... oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;

4) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali.. (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio......................., conseguito presso.., nell'anno scolastico ....;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente...;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alla presente istanza allega i seguenti titoli e documenti valutabili ai sensi della tabella annessa al bando di concorso (allegato 2):

1) ....;
2) ....;
3) ....

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso:.. (indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

Data, ...

Firma (4) ....

(1) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità che l'ha emesso, nonché i procedimenti penali eventuali pendenti.

(4) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 13.

Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presti servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

ALLEGATO 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titolo di studio.*

Titolo di studio di licenza di scuola media di 1° grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale, punti 1.

N.B. - Non sono valutabili titoli superiori al predetto.

B) *Titoli di servizio* (fino a punti 16).

Saranno valutati solo i servizi resi con mansioni equivalenti a quelle inerenti il posto messo a concorso:

1) servizio prestato senza demerito quale impiegato civile di ruolo e non di ruolo o da salariato presso amministrazioni statali: punti 1 per ogni anno fino a punti 8;

2) servizio prestato senza demerito presso amministrazioni pubbliche non statali: punti 0,6 per anno fino a punti 6;

3) servizio prestato senza demerito presso enti o associazioni od imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,5 per ogni anno fino a punti 4.

La frazione di anno superiore a sei mesi si calcola per anno intero.

I titoli di servizio saranno valutati fino al termine di scadenza delle domande di partecipazione.

La frazione di un anno superiore a sei mesi si calcola per anno intero.

La frazione di un anno inferiore a sei mesi e comunque non inferiore a mesi tre, si calcola per la metà dell'anno intero.

I certificati comprovanti i servizi di cui ai numeri 1) e 2) dovranno indicare la data dell'inizio, nonché dell'eventuale cessazione del rapporto di lavoro e le mansioni effettivamente svolte. I servizi di cui al n. 3) devono essere comprovati esclusivamente dalla copia del libretto di lavoro autenticata nei modi e forme previste dalla legge. Ai certificati e alla copia del libretto di lavoro deve essere allegata una dichiarazione dell'ente o del privato datore di lavoro da cui risulti che il servizio è stato prestato senza demerito in mancanza del quale il titolo non sarà oggetto di valutazione.

C) *Altri titoli.*

1) Altri titoli idonei a dimostrare la conoscenza da parte del candidato di nozioni utili all'espletamento delle mansioni cui dovrà essere addetto: fino a punti 3.

2) Per la patente di guida di tipo A, punti 0,25;
per la patente di guida di tipo B, punti 0,30;
per la patente di guida di tipo C, punti 0,50;
per la patente di guida di tipo D, punti 0,75;
per la patente di guida di tipo E, punti 1.

N.B. - In mancanza di idonea, completa e valida documentazione, allegata alla domanda di partecipazione o prodotta entro il termine di scadenza della presentazione della domanda stessa, i titoli non saranno oggetto di valutazione ancorché ne sia dichiarato il possesso.

86A9575

Rettifica al bando del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'istituto di diritto pubblico e legislazione scolastica della facoltà di magistero dell'Università di Bari.

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, n. 576, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1983, registro n. 66, foglio n. 144, con cui, tra gli altri, è stato assegnato un posto di tecnico laureato presso l'istituto di diritto pubblico e legislazione scolastica della facoltà di magistero di questa Università;

Visto il decreto rettorale n. 229 del 14 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1984, registro n. 42, foglio n. 12, con cui è stato bandito, tra l'altro, il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova nel ruolo del personale dell'ex carriera direttiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settimo livello) presso l'istituto di diritto pubblico e legislazione scolastica della facoltà di magistero di questa Università;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 4 luglio 1984, sulla quale è stato pubblicato il suddetto bando di concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 993 del 31 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1986, con cui il succitato decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, n. 576, viene rettificato nel senso che il posto di tecnico laureato deve intendersi attribuito alla cattedra di diritto pubblico e legislazione scolastica della facoltà di magistero dell'Università di Bari anziché all'istituto di diritto pubblico e legislazione scolastica della facoltà di magistero dell'Università di Bari;

Ritenuta la necessità di provvedere a modificare il succitato decreto rettorale n. 229 del 14 gennaio 1984;

Decreta:

Art. 1

Il decreto rettorale n. 229 del 14 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1984, registro n. 42, foglio n. 12, è parzialmente rettificato nel senso che il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova nel ruolo del personale dell'ex carriera direttiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settimo livello), deve intendersi presso la cattedra di diritto pubblico e legislazione scolastica della facoltà di magistero di questa Università e non presso l'istituto di diritto pubblico e legislazione scolastica della facoltà di magistero dell'Università degli studi di Bari;

Bari, addì 5 giugno 1986

Il rettore: AMBROSI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bari, addì 28 ottobre 1986
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 285

86A9846

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'istituto di fisica della facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.

IL RETTORE DEL POLITECNICO DI MILANO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista le legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista le legge 3 giugno 1970, n. 380;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 ed in particolare gli articoli 78 e 97;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il proprio decreto di bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, in data 19 dicembre 1985, n. 32, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1986, registro n. 6, foglio n. 217, per l'ammissione ad un posto della settima qualifica funzionale del personale tecnico (ex tecnico laureato in prova) presso l'istituto di fisica della facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano (concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 7 giugno 1986);

Considerata la necessità di provvedere alla riapertura dei termini del concorso suddetto ed accertato che per il concorso medesimo è stata presentata una sola domanda di partecipazione;

Decreta:

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione ad un posto della settima qualifica funzionale del personale tecnico (ex tecnico laureato in prova) presso l'istituto di fisica della facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano, sono riaperti per la durata di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono ammessi a partecipare al concorso suddetto coloro che posseggono i requisiti precisati nel bando in data 19 dicembre 1985, n. 32, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla Corte dei conti di Milano per il visto e la registrazione.

Milano, addì 15 luglio 1986

Il rettore: STRACCA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 6 ottobre 1986
Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 139

86A9847

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Vercelli

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 15 luglio 1986 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Vercelli;

Visto il decreto ministeriale in data 14 ottobre 1986 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Vercelli:

1) Nardelli Antonio	punti	136,617	su 174
2) Guido Pasquale	»	135,301	»
3) Recchia Ezio	»	134,489	»
4) Franco Vincenzo	»	131,310	»
5) Amico Salvatore	»	129,390	»
6) Crivelli Carlo	»	127,355	»
7) Caleffi Esterino	»	126,945	»
8) Brun Flavio	»	126,690	»
9) Domina Mariano	»	126,583	»
10) Carlomagno Michele	»	126,465	»
11) Tantimonaco Carmine	»	125,643	»
12) Tescaroli Nereo	»	125,392	»
13) Sajeva Giuseppe	»	125,141	»
14) Degioanni Andrea	»	123,821	»
15) Persegati Umberto	»	123,805	»
16) Giraldo Mario	»	123,090	»
17) Campagnari Gustavo	»	122,713	»
18) Torella Michele	»	122,114	»
19) Scopa Asterino	»	120,642	»
20) Busillo Giovanni	»	120,255	»
21) Barbero Angelo	»	119,967	»
22) Coniglione Sebastiano	»	119,561	»

23) Santoro Domenico	punti	119,024	su 174
24) Maggio Benito Lorenzo	»	118,855	»
25) Rizzo Gerlando	»	118,721	»
26) Magnani Giovanni	»	117,958	»
27) Longo Libero Benito	»	117,800	»
28) Quintino Carlo	»	117,732	»
29) Franco Nicolo	»	117,125	»
30) Rachele Gregorio	»	116,616	»
31) Panebianco Antonio	»	116,249	»
32) Ugolotti Enrico	»	116,101	»
33) Liotti Francesco	»	115,866	»
34) Porretta Salvatore	»	115,720	»
35) Voi Ivar	»	115,349	»
36) Nardone Luigi	»	115,220	»
37) Tangredi Giuseppe	»	114,450	»
38) Galvano Michele	»	114,346	»
39) Brocato Salvatore	»	114,272	»
40) Rotondi Albino	»	113,727	»
41) Covani Demetrio	»	113,662	»
42) Pavonelli Giuseppe	»	113,588	»
43) Mancini Lucio	»	113,556	»
44) Barbieri Leonida	»	113,432	»
45) Velardita F. Saverio	»	113,000	»
46) Monea Luigi	»	112,784	»
47) Asfalto Domenico	»	112,140	»
48) Gritti Giuseppe	»	112,016	»
49) Barone Ciro Vincenzo	»	110,686	»
50) Slongo Roberto	»	109,849	»
51) Palma Antonino	»	107,417	»
52) Fiorina Sergio	»	105,516	»
53) Bigoni Riccardo	»	104,978	»
54) Potenza Giuseppe	»	104,448	»
55) Schiesaro Gianfranco	»	103,844	»
56) Ardissone Carlo	»	103,366	»
57) Nacchi Vincenzo	»	101,673	»
58) Granatiero Bonaventura	»	101,561	»
59) Ventrella Antonio	»	100,149	»
60) Belloli Mario	»	99,243	»
61) Zanetti Domenico	»	99,141	»
62) Perissutti Giannino	»	98,157	»
63) Capizzi Vincenzo	»	97,849	»
64) Flora Giuseppe	»	96,191	»
65) Ciocca Orlando	»	82,208	»
66) Ubertazzi Eugenio	»	77,618	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1986

p. *Il Ministro:* CIAFFI

86A9796

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Sesto S. Giovanni

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 luglio 1982 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Sesto San Giovanni;

Visto il decreto ministeriale in data 28 settembre 1982 modificato parzialmente con successivi decreti del 12 aprile 1983, 5 maggio 1986 e 21 ottobre 1986 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Sesto San Giovanni, nell'ordine appresso indicato:

1) Circosta Lorenzo	punti	151,398	su 174
2) Zaccardi Leonzio	»	146,774	»
3) La Placa Cataldo	»	145,036	»
4) Amorese Arturo	»	142,241	»
5) Pompeo Luigi	»	138,634	»
6) La Rocca Pietro	»	133,394	»
7) Patriarca Emilio	»	131,980	»
8) Deyana Luca	»	130,533	»
9) Recchia Ezio	»	128,993	»
10) Summo Vito	»	127,173	»
11) Di Gregorio Filippo	»	126,235	»
12) Dall'Aglio Nico	»	125,742	»
13) Nardelli Antonio	»	125,034	»
14) Previtera Antonio	»	124,442	»
15) Guido Pasquale	»	124,067	»
16) Giacomelli Alvaro	»	123,762	»
17) Ciccone Saverio	»	122,413	»
18) Gigliotti Giovanni	»	120,426	»
19) Barisone Giacomo	»	119,940	»
20) Pesente Elio	»	119,274	»
21) Albanese Giuseppe	»	119,099	»
22) Castellaneta Nicola	»	118,325	»
23) Galatro Vittorio	»	118,310	»
24) Gambardella Sabato	»	116,483	»
25) Nitti Gabriele	»	116,439	»
26) Carlomagno Michele	»	116,132	»
27) Contini Graziano	»	115,652	»
28) Patriarca Mario	»	115,461	»
29) Giordano Giovanni	»	115,340	»
30) Muriana Giuseppe	»	115,205	»
31) Aprile Pietromaria	»	115,193	»
32) Savino Giuseppe	»	114,982	»
33) Ciraulo Giorgio	»	114,191	»
34) Luchetti Loreto	»	113,982	»
35) Campagnari Gustavo	»	113,713	»
36) Caleffi Esterino	»	113,696	»
37) Nasuti Antonio	»	113,666	»
38) Caccavale Antonio	»	113,468	»
39) Torella Michele	»	113,114	»
40) Maltese Girolamo	»	112,837	»
41) Giraldo Mario	»	111,841	»
42) Incandela Francesco	»	111,792	»
43) Pipia Giuseppe	»	110,586	»
44) Muzzi Vitantonio	»	110,076	»
45) Scalzo Guido	»	109,758	»
46) Liotta Calogero	»	108,648	»

47) Matassa Lidio	punti	108,548	su 174
48) Coniglione Sebastiano	»	108,461	»
49) Licata Giovanni	»	107,957	»
50) Lentini Graziano	»	107,435	»
51) Longo Libero Benito	»	107,408	»
52) Brocato Salvatore	»	106,272	»
53) Zaffuto Paolo	»	105,336	»
54) Santoro Domenico	»	105,024	»
55) Manoli Placido	»	104,817	»
56) Monca Luigi	»	104,784	»
57) Ugolotti Enrico	»	104,101	»
58) La Candia Michele	»	103,158	»
59) Strianese Eugenio	»	103,111	»
60) Boccia Michele	»	102,890	»
61) Capursi Giovanni	»	102,453	»
62) Barbieri Leonida	»	102,432	»
63) Pedroli Alberto	»	102,307	»
64) Sopranzetti Giuseppe	»	102,210	»
65) Bernardo Mario	»	101,798	»
66) Cupioli Guido	»	101,254	»
67) Nardone Luigi	»	101,220	»
68) Chittaro Mario	»	100,898	»
69) Bruni Ugo	»	100,425	»
70) Mangolini Giuseppe	»	98.597	»
71) Rossini Michele	»	98,564	»
72) Spada Giuseppe	»	98,265	»
73) Orefice Antonino	»	98,002	»
74) Scalia Giuseppe	»	97,192	»
75) Conte Antonio	»	95,346	»
76) Porcelli Domenico	»	95,150	»
77) Udeschini Beniamino	»	94,974	»
78) Salati Armando	»	92,783	»
79) Priolo Vincenzo	»	89,833	»
80) Nacchi Vincenzo	»	89,673	»
81) Davì Giuseppe	»	80,847	»
82) Dattrino Mario	»	71,499	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1986

p. *Il Ministro*: CIAFFI

86A9798

MINISTERO DELLA DIFESA

Diari e sedi delle prove scritte dei concorsi pubblici circoscrizionali a posti di coadiutore nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, per le esigenze degli enti ubicati nelle regioni Puglia, Campania, Emilia-Romagna, Umbria e Marche.

La prova scritta del concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a nove posti di coadiutore nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, per le esigenze degli enti ubicati nelle regioni Puglia e Campania (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 20 dicembre 1985) si svolgerà il 7 marzo 1987 con inizio alle ore 8, presso le sedi sottoindicate ove i concorrenti dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento:

per i candidati il cui cognome inizia con le lettere A, B, C, D, E, F e G, presso il Centro internazionale Roma (C.I.R.), Ergife Palace Hotel, via Aurelia n. 619, Roma, raggiungibile da piazza Irnerio con l'autobus n. 246;

per i candidati il cui cognome inizia con le lettere H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V e Z, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma.

Eventuale rinvio della data suddetta determinato da eventi sopravvenuti sarà indicato con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1987.

La prova scritta del concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a quattordici posti di coadiutore nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa per le esigenze degli enti ubicati nelle regioni Emilia-Romanga, Umbria e Marche (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 20 dicembre 1985) si svolgerà il 14 marzo 1987 con inizio alle ore 8, presso le sedi sottoindicate ove i concorrenti dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento:

per i candidati il cui cognome inizia con le lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, K e L, presso il Centro internazionale Roma (C.I.R.), Ergife Palace Hotel, via Aurelia n. 619, Roma, raggiungibile da piazza Irnerio con l'autobus n. 246;

per i candidati il cui cognome inizia con le lettere M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V e Z, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma.

Eventuale rinvio della data suddetta determinato da eventi sopravvenuti sarà indicato con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1987.

86A9762

Diario e sede della prova scritta del concorso pubblico, ordinario, per esami, su base circoscrizionale, a posti di ingegnere del servizio del genio militare.

Le prove scritte del concorso pubblico, ordinario, per esami, su base circoscrizionale, per l'assunzione di sette ingegneri in prova, nel ruolo organico dell'ex carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del genio militare, indetto in applicazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in relazione alla tabella *C*, annessa alla legge stessa (il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 1986) si svolgeranno l'11 e 12 maggio 1987 con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma.

Eventuali rinvii delle date suddette, determinati da eventi sopravvenuti, saranno indicati con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1987.

86A9763

Rinvio della prova pratica di idoneità tecnica del concorso pubblico, ordinario, per titoli, su base circoscrizionale, a posti di agente tecnico.

Il diario e la sede della prova pratica di idoneità tecnica, del concorso pubblico, ordinario, per titoli, su base circoscrizionale, per l'assunzione di sei agenti tecnici in prova nel ruolo organico dell'ex carriera ausiliaria del personale tecnico della Difesa, indetto in applicazione della legge 22 agosto 1985, n. 444 (il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 1986) sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1987.

86A9764

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 37

Sono indetti pubblici concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 37, a:

Ruolo sanitario:

un posto di assistente medico di otorinolaringoiatria;
un posto di farmacista collaboratore;
un posto di capo servizi sanitari ausiliari;
un posto di ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 50 del 10 dicembre 1986.

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa del personale dell'U.S.L. in Breno (Brescia).

86A9816

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di operatore tecnico - magazziniere presso l'unità sanitaria locale n. 17

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico - magazziniere, presso l'unità sanitaria locale n. 17.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 51 del 17 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L. in Rapallo (Genova).

86A9818

REGIONE MARCHE

Concorso riservato a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 8

È indetto concorso interno riservato, per titoli ed esami, in applicazione dell'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e degli articoli 42 e 43 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 10, per la copertura dei seguenti posti nella posizione funzionale di aiuto corresponsabile - ruolo sanitario - profilo professionale medico per la trasformazione di analoghi posti di assistente:

un posto di assistente di psichiatria in aiuto corresponsabile di psichiatria;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione in aiuto corresponsabile di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia in aiuto corresponsabile di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di neurologia in aiuto corresponsabile di neurologia;
due posti di assistente di medicina generale in aiuto corresponsabile di medicina generale;
tre posti di assistente di chirurgia generale in aiuto corresponsabile di chirurgia generale;
due posti di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso in aiuto corresponsabile del servizio di accettazione e pronto soccorso;
due posti di assistente di cardiologia in aiuto corresponsabile di cardiologia;
un posto di assistente oculista in aiuto corresponsabile di oculista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 113 del 10 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi in Senigallia (Ancona).

86A9901

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

un posto di primario della divisione di otorino;
un posto di aiuto della divisione di pediatria;
un posto di auto della divisione di chirurgia;
un posto di assistente di laboratorio analisi;
un posto di assistente della sezione di igiene e profilassi;
un posto di farmacista coadiutore;
un posto di veterinario collaboratore;
un posto di ingegnere;
un posto di direttore della scuola infermieri professionali;
quattro posti di ispettore di igiene;
tre posti di terapiste della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 122 del 4 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Macerata.

86A9817

REGIONE ABRUZZO

Concorso a due posti di assistente medico per il servizio di tomografia generale computerizzata presso l'unità sanitaria locale n. 6.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico per il servizio di tomografia generale computerizzata presso l'unità sanitaria locale n. 6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 29/86.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio affari generali e personale dell'U.S.L. in L'Aquila.

86A9822

REGIONE LAZIO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RM/16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale RM/16, a:

Profilo professionale operatori tecnici:

due posti di conduttore di caldaie;
due posti di elettricista;
due posti di operatore tecnico gas medicali;
sei posti di muratore;
un posto di telefonista;
due posti di frigorista;
quattro posti di falegname;
due posti di operatore tecnico elettromedicale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 35 del 20 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso il coordinamento amministrativo dell'U.S.L. in Roma.

86A9852

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RM/21

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale RM/21, a:

un posto di aiuto di emodialisi;
due posti di tecnico di emodialisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 35 del 20 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale della U.S.L. in Civitavecchia (Roma).

86A9853

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RM/27

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale RM/27, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, a tempo pieno;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia diagnostica, a tempo pieno;
un posto di aiuto corresponsabile di psichiatria per il S.D.S.M., a tempo pieno;
un posto di coadiutore sanitario di medicina legale e delle assicurazioni sociali, a tempo pieno;
un posto di coadiutore sanitario di igiene epidemiologica e sanità pubblica - area di prevenzione e sanità pubblica;
un posto di coadiutore sanitario di organizzazione dei servizi sanitari di base - area di prevenzione e sanità pubblica;
un posto di assistente medico di analisi chimico-cliniche e microbiologiche - area di medicina;
un posto di assistente medico di pediatria - area di medicina;
un posto di assistente medico di radiologia diagnostica - area di medicina;
un posto di veterinario coadiutore;
due posti di psicologo collaboratore;
due posti di operatore professionale coordinatore (ostetrica);
sette posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale, di cui due riservati ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79);
un posto di assistente sociale collaboratore;
un posto di direttore amministrativo - capo servizio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 35 del 20 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria della U.S.L. in Subiaco (Roma).

86A9854

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FR/6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale FR/6, a:

un posto di primario di medicina;
un posto di aiuto di anestesia;
un posto di assistente medico in formazione;
un posto di psicologo collaboratore;
tre posti di infermiere professionale;
due posti di infermiere generico;
un posto di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 35 del 20 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo della U.S.L. in Ceprano (Frosinone).

86A9855

REGIONE SARDEGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario ospedaliero di radiologia;
un posto di assistente medico di urologia;
due posti di assistente medico di chirurgia generale;
un posto di assistente medico di cardiologia;
un posto di assistente medico di immunoematologia;
un posto di assistente medico di medicina generale addetto al p.s.;
tre posti di operatore professionale coadiutore - ostetrica;
un posto di operatore professionale coadiutore - assistente sanitaria.

Ruolo tecnico:

un posto di operaio qualificato;
tre posti di ausiliario socio-sanitario.

Ruolo amministrativo:

quattro posti di direttore amministrativo - capo servizio;
un posto di coadiutore amministrativo;
un posto di commesso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 35 del 22 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale della U.S.L. presso l'ospedale di San Gavino (Cagliari).

86A9860

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

un posto di veterinario coadiutore;
due posti di terapista della riabilitazione;
due posti di operatore tecnico - conduttore di lavanderia disinfettore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 35 del 22 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Iglesias (Cagliari).

86A9821

Concorso a tre posti di direttore amministrativo capo servizio presso l'unità sanitaria locale n. 19

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di direttore amministrativo capo servizio presso l'unità sanitaria locale n. 19.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 36 del 2 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Sanluri (Cagliari).

86A9856

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente medico di chirurgia generale presso la divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso dell'area funzionale di chirurgia.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di chirurgia generale presso la divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso dell'area funzionale di chirurgia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 49 del 3 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale - ufficio concorsi in Milano.

86A9820

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

		1986		1987
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:				
- annuale	L.	90.000	L.	100.000
- semestrale	L.	50.000	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:				
- annuale	L.	180.000	L.	200.000
- semestrale	L.	100.000	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:				
- annuale	L.	20.000	L.	22.000
- semestrale	L.	12.000	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:				
- annuale	L.	75.000	L.	82.000
- semestrale	L.	40.000	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:				
- annuale	L.	20.000	L.	22.000
- semestrale	L.	12.000	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:				
- annuale	L.	285.000	L.	313.000
- semestrale	L.	160.000	L.	172.000
- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili				
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali*, ogni 16 pagine o frazione	L.	600	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

		1986		1987
Abbonamento annuale	L.	82.000	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221